



Seduta del

15 ottobre 2020

Comunicato il

15 ottobre 2020

Protocollo n.

858/2020

## **Obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico a partire dal 17 ottobre 2020**

1. Con decreto del 24 agosto 2020 (prot. n. 684/2020) il Governo ha preso atto del rapporto "Pandemia di COVID-19: pianificazione eventuale nel caso di una seconda ondata nel Cantone dei Grigioni" del 9 luglio 2020 (stato 19 agosto 2020). Esso ha constatato che la pianificazione eventuale serve da base per la preparazione in vista di una possibile seconda ondata della pandemia di COVID-19 nel Cantone dei Grigioni. L'Ufficio dell'igiene pubblica è stato incaricato di verificare su base continua la pianificazione eventuale per una seconda ondata nel Cantone dei Grigioni e se necessario di adeguarla all'evoluzione della situazione. Inoltre l'Ufficio dell'igiene pubblica è stato incaricato di informare tempestivamente il Governo in merito a cambiamenti della situazione e ai relativi adeguamenti dei provvedimenti previsti.
2. Negli ultimi giorni il numero di casi è aumentato considerevolmente in tutta Europa. Anche la Svizzera non fa eccezione. Attualmente (stato 14 ottobre 2020) nei Grigioni 200 persone si trovano in isolamento (aumento di 39 persone rispetto al giorno precedente), 5 persone sono ricoverate in ospedale (di cui 2 nel reparto di terapia intensiva) e 522 persone si trovano in quarantena.

I motivi di un possibile contagio sono molteplici. I principali luoghi di contagio noti sono il posto di lavoro, gli alberghi, i club, i bar/ristoranti, la famiglia, le associazioni per il tempo libero, gli assembramenti spontanei e le scuole.

Se non venissero adottati provvedimenti, l'evoluzione del numero di nuovi contagi sfocerebbe probabilmente in un nuovo confinamento. Affinché ciò possa essere evitato, occorre adottare senza indugio provvedimenti idonei. L'obbligo di indossare la mascherina in luoghi nei quali non è possibile rispettare la distanza minima, in particolare in caso di presenza di un gran numero di persone, si è rivelato essere una protezione adeguata dai contagi. Di conseguenza in una prima fase occorre introdurre l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico. Sono considerati spazi chiusi accessibili al pubblico tutti gli spazi chiusi destinati al pubblico e che di norma in determinati orari sono accessibili a un pubblico vasto e indeterminato. Inoltre, poiché di norma mentre si consumano pasti e bevande in piedi non viene rispettata la distanza minima, il consumo di pasti e bevande negli esercizi di ristorazione (compresi alberghi, bar e club) è permesso solo stando seduti ai tavoli.

I provvedimenti di protezione adottati finora presso gli istituti di formazione di tutti i gradi scolastici rimangono validi. In aggiunta, quale novità, presso le scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone adulte che si trovano sull'area scolastica (corrisponde alla zona non fumatori), tranne che nelle aule. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di 1,5 m tra insegnanti e allievi oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), per gli insegnanti vige l'obbligo di indossare la mascherina. Questo obbligo non riguarda gli allievi. È loro consentito l'uso della mascherina su base volontaria. Per quanto riguarda gli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori), del grado terziario, del perfezionamento professionale nonché presso i centri abitativi e le mense di questi istituti vige l'obbligo di indossare la mascherina sull'area scolastica, tranne che nelle aule. Nelle mense valgono le regole in vigore per gli esercizi di ristorazione. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di 1,5 m oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), vige l'obbligo di usare la mascherina. Queste regole valgono an-

che per il liceo inferiore. Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.

4. È previsto che i provvedimenti di protezione dai contagi valgano provvisoriamente fino al 15 dicembre 2020. A fine novembre la situazione sarà rivalutata e si deciderà in merito all'ulteriore procedura.
5. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, CSC 500.000) la polizia sanitaria locale compete ai comuni. Di conseguenza spetta a questi ultimi controllare in loco il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.
6. In virtù dell'art. 83 cpv. 1 lett. j della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), chiunque si oppone a provvedimenti presi nei confronti della popolazione è punito con la multa. Se l'atto viene commesso per negligenza, l'autore può essere punito con la multa fino a 5 000 franchi (cpv. 2).
7. In base all'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan; CSC 500.010), l'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. In considerazione della portata politica è opportuno che sia il Governo a disporre i provvedimenti necessari a tutela della salute della popolazione.
8. Nel quadro del tracciamento dei contatti è stato ripetutamente constatato che nonostante esistano dei piani di protezione settoriali, questi ultimi non vengono attuati poiché i contenuti non sembrano sufficientemente noti. Di conseguenza le associazioni economiche vanno esortate a prestare maggiore attenzione all'attuazione dei piani di protezione da parte dei loro membri ed eventualmente a sostenere questi ultimi e a intervenire con dei correttivi.

Sulla base delle precedenti argomentazioni, su proposta dell'Ufficio dell'igiene pubblica nonché del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità e in accordo con il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente

**il Governo decreta:**

1. Il Governo prende atto dell'evoluzione della situazione in relazione alla pandemia di COVID-19.
2. A partire da sabato 17 ottobre 2020, ore 06:00, per il momento fino al 15 dicembre 2020, ore 24:00, valgono i seguenti provvedimenti:
  - 2.1 Nel Cantone dei Grigioni vige l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico, in particolare in:
    - a) negozi,
    - b) centri commerciali,
    - c) uffici postali,
    - d) musei,
    - e) teatri,
    - f) edifici amministrativi,
    - g) chiese e spazi comuni religiosi,
    - h) cinema,
    - i) stazioni (inclusi i marciapiedi e i sottopassaggi),
    - k) biblioteche,
    - l) alberghi,
    - m) esercizi di ristorazione (inclusi quelli in bar, club, discoteche, ecc.).
  - 2.2 Non sono considerati spazi chiusi accessibili al pubblico in particolare:
    - a) le strutture per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia,
    - b) le aree destinate all'allenamento di strutture sportive e per il fitness,
    - c) le banche (sala sportelli e zone self service).
  - 2.3 Sono esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina:
    - a) i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni e
    - b) le persone che possono dimostrare di non poter indossare una mascherina per ragioni particolari, in special modo di carattere medico.
  - 2.4 Negli esercizi di ristorazione (inclusi alberghi, bar, club, discoteche, ecc.) l'obbligo di indossare la mascherina non vale per gli avventori seduti a un tavolo.

- 2.5 Le seguenti persone sono escluse dall'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi:
- a) i collaboratori e le persone attive a titolo gratuito, se una protezione efficace da un contagio è garantita mediante speciali dispositivi di protezione, in particolare pannelli in plexiglas o in vetro privi di apertura all'altezza della testa,
  - b) le persone che si stanno esibendo, quali artisti o sportivi.
- 2.6 I provvedimenti di protezione adottati finora presso gli istituti di formazione di tutti i gradi scolastici rimangono validi.
- 2.7 Presso le scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone adulte che si trovano sull'area scolastica, tranne che nelle aule. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di 1,5 m tra insegnanti e allievi oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), per gli insegnanti vige l'obbligo di indossare la mascherina. Questo obbligo non riguarda gli allievi. È loro consentito l'uso della mascherina su base volontaria.
- 2.8 Presso gli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori), del grado terziario, del perfezionamento professionale e presso i centri abitativi e le mense vige l'obbligo di indossare la mascherina sull'area scolastica, tranne che nelle aule. Nelle mense valgono le regole in vigore per gli esercizi di ristorazione. Se durante le lezioni non viene rispettata la distanza di 1,5 m oppure se mancano delle barriere fisiche (ad es. plexiglas), vige l'obbligo di indossare la mascherina. Queste regole valgono anche per il liceo inferiore.
- 2.9 Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.
3. Spetta alle istituzioni o agli esercizi in questione provvedere al rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina. In caso di infrazione può essere inflitta una multa.
4. Il controllo compete ai comuni.

5. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti e a tutti i servizi nonché alla Cancelleria dello Stato (anche per la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale, rubrica AGS).



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chr. Rathgeb".

Dr. Chr. Rathgeb

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Daniel Spadin".

Daniel Spadin